



Determinazione n. 1256 del 10/09/2026

OGGETTO: INTEGRAZIONE E RETTIFICA D'UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 929 DEL 02/07/2026 RILASCIATA AI SENSI DELL' ART. 208 DEL D.LGS 152/06 PER ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - DITTA CARTFER S.R.L. STABILIMENTO SITO IN STRADA DELLA FORNACE VECCHIA, SN - COMUNE DI PESARO (PU) - DEFINIZIONE E FISSAZIONE DEI TERMINI DI EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO N.929/2026 E SOSTITUZIONE PRESCRIZIONI AUTORIZZATORIE INERENTI ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA E AGLI SCARICHI ACQUE REFLUE DI CUI ALLA RELAZIONE ISTRUTTORIA PROT. 28162/2026 ALLEGATA ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE 929/2026.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 - AMBIENTE - URBANISTICA - PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO" -
ATTIVITA' ESTRATTIVE
PACCHIAROTTI ANDREA**

VISTI

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale" e in particolare l'art.208 relativo all'autorizzazione unica per impianti di smaltimento e recupero rifiuti;
- la legge 7 agosto 1990, n° 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* con particolare riferimento agli articoli relativi all'esercizio del potere di autotutela e rettifica degli atti amministrativi;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n° 929 del 02/07/2026 e relazione istruttoria prot.28162/2026 ad essa allegata, trasmessa con PEC prot.n.29295 in pari data, con la quale la Provincia di Pesaro e Urbino ha rilasciato alla ditta Cartfer srl in oggetto identificata, di seguito Ditta, l'autorizzazione unica ex art.208 del D.lgs 152/06 (d'ora innanzi autorizzazione ex art.208) per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi, in sostituzione, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, dei seguenti titoli:

- a. parere inerente ai profili urbanistico-edilizi, relativi agli edifici esistenti, ai sensi del DPR 06 giugno 2001, n.380;
- b. nulla osta alle emissioni acustiche di cui alla L. n.447 del 26.11.1995 e alla L.R. n. 28 del 14.11.2001;
- c. nulla osta igienico sanitario di cui al R.D. 1265/1934;
- d. autorizzazione alle emissioni in atmosfera (Titolo I della Parte Quinta del D. Lgs 152/2006);
- e. autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali (frazione prima pioggia) recapitanti in acque superficiali (Capo II del Titolo IV della Parte Terza del D. Lgs 152/2006);
- f. parere in merito all'applicazione delle normative in materia di prevenzione incendi.

CONSIDERATO che

- la sopracitata autorizzazione ex art.208 è correlata all'esigenza della Ditta di apportare modifiche migliorative all'impianto esistente, già autorizzato con AUA n. 2521 del 17.12.2015, comprensiva anche dell'iscrizione in procedura semplificata n.387 per il recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi del DM 05/02/1998;
- tra le modifiche migliorative inerenti alla gestione dei rifiuti è compresa anche l'attività di recupero R12, non contemplata all'interno del DM 05/02/1998 e pertanto la Ditta ha avuto la necessità di richiedere e ottenere l'autorizzazione unica, ex art.208 del D.Lgs.152/06, di cui al provvedimento autorizzatorio n.929/2026, in sostituzione dell' AUA n. 2521/2015 sopracitata e dell'iscrizione in procedura semplificata n.387 in essa compresa.

VISTA E CONDIVISA la relazione istruttoria prot. n. 37966 del 09/09/2026 a firma del responsabile del procedimento, dott. Giovanni Cassiani, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

PRESO ATTO, come dichiarato nella citata relazione istruttoria prot. n. 37966 del 09/09/2026 che:

- nel testo del provvedimento autorizzativo n.929/2026 è stata riscontrata un'omissione formale in ordine alla mancata esplicitazione della decorrenza dell'efficacia operativa del provvedimento n.929/2026 medesimo e della decadenza dell'efficacia del titolo ambientale costituito dalla vigente AUA 2521/2015;
- con prot.n.31077 del 14/07/2026 la EQ 3.4 provinciale ha rettificato, sostituendolo, il precedente contributo istruttorio, inerente alle emissioni in atmosfera, redatto con prot.n.27897 del 23/06/2026 fornito nell'ambito del procedimento che ha condotto al rilascio della determinazione dirigenziale 929/2026, le cui prescrizioni sono attualmente riportate nel paragrafo "Prescrizioni" "Sezione B - matrice aria" della relazione istruttoria

prot.n.28162/2026, allegata e parte integrante della determinazione 929/2026 medesima; di seguito si riporta la motivazione della rettifica dichiarata dal funzionario redattore nel contributo 31077/2026:

"[...]dato atto che durante la stesura del documento istruttorio n° 27897 del 23/06/2026 inerente alle emissioni in atmosfera, per un mero errore materiale, sono state omesse le prescrizioni relative alla messa in esercizio e alla messa a regime[...]";

- con prot.n.30985 del 13/07/2026 la EQ 3.4 provinciale ha rettificato, sostituendolo, il precedente contributo istruttorio, inerente alla disciplina dello scarico reflui industriali, redatto con prot.n.27888 del 23/06/2026 fornito nell'ambito del procedimento che ha condotto al rilascio della determinazione dirigenziale 929/2026, le cui prescrizioni sono state riportate nel paragrafo "Prescrizioni" "Sezione C - matrice acque" della relazione istruttoria prot.n.28162/2026, allegata e parte integrante della determinazione 929/2026 medesima; di seguito si riporta la motivazione della rettifica dichiarata dalla funzionaria redattrice nel contributo 30985/2026:

"[...] dato atto che nel documento istruttorio n° 27888 del 23/06/2026 inerente allo scarico delle acque reflue sono presenti alcuni errori materiali;[...]"

- si rende necessario provvedere d'ufficio alla rettifica ed integrazione del citato provvedimento autorizzatorio n.929/2026 mediante:

a) formale definizione delle clausole di efficacia del provvedimento autorizzatorio n.929/2026 e della decadenza dell'efficacia del titolo costituito dalla vigente AUA 2521/2015;

b) aggiornamento della relazione istruttoria prot.n.28162/2026, allegata e parte integrante della provvedimento autorizzatorio n.929/2026, costituito dalla sostituzione delle prescrizioni autorizzatorie inerenti alle emissioni in atmosfera e agli scarichi acque reflue di cui al paragrafo "Prescrizioni" "Sezione B - matrice aria" e "Sezione C - matrice acque" della relazione istruttoria medesima;

- la rettifica del provvedimento autorizzatorio n.929/2026, come sopra definita ai punti a) e b), non comporta alcuna modifica sostanziale, né strutturale all'impianto, né tantomeno variazioni quali-quantitative dei rifiuti gestiti, configurandosi quale atto integrativo di carattere formale del titolo originario n. 929/2026;

RITENUTI pertanto sussistenti i presupposti per procedere alla integrazione e rettifica d'ufficio della suddetta determinazione dirigenziale n.929/2026, come sopra ampiamente motivata e descritta;

VISTI

- la legge 7 aprile 2014, n° 56 *“Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”*;
- la legge regionale delle Marche 3 aprile 2015, n° 13 *“Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province”*;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”*, e in particolare:
 - l'articolo 107 concernente *“Funzioni e le responsabilità della dirigenza”*;
 - l'articolo 147-bis, comma 1, concernente, nella fase preventiva di formazione dell'atto, il *“Controllo di regolarità amministrativa e contabile”*;
- lo Statuto dell'Ente, e in particolare l'articolo 33 recante *“Funzione e responsabilità dirigenziale”*;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con Decreto Presidenziale di Governo n° 49/2023, e in particolare l'articolo 36 concernente le *“Funzioni e competenze dei dirigenti”*;
- la legge 7 agosto 1990, n° 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*.

VISTO ALTRESÌ l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legge 10 ottobre 2012, n° 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n° 213, espresso dalla dott.ssa Elena Bracci, titolare della E.Q. 3.3 *“Rifiuti e Bonifica siti inquinati”*.

EVIDENZIATO che

- dal presente atto non derivano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e, pertanto, non è dovuto il parere di regolarità contabile preventivo ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
- tutti gli atti normativi richiamati nel presente atto sono da intendersi comprensivi, ove intervenute, delle successive modifiche e integrazioni.

DATO ATTO che il sottoscritto non si trova, ai sensi dell'articolo 6-bis della L. 241/1990 e dell'articolo 7 del Codice di comportamento aziendale, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto.

RITENUTO di dover adottare, sulla base delle suddette motivazioni, l'atto di che trattasi di competenza del sottoscritto.

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

I) DI RETTIFICARE e INTEGRARE la determina dirigenziale n.929 del 02/07/2026 disponendo sia la formale definizione delle clausole di **efficacia del provvedimento autorizzatorio n.929/2026 e della decadenza dell'efficacia del titolo costituito dalla vigente AUA 2521/2015, come specificato al seguente punto II), sia l'aggiornamento della relazione istruttoria prot.n.28162/2026**, allegata e parte integrante della provvedimento autorizzatorio n.929/2026, come di seguito specificato ai punti III) e IV);

II) DI DISPORRE che

- a) la Ditta, con un preavviso di almento 15 giorni, dovrà comunicare la data di avvio e messa in esercizio del nuovo impianto alla Provincia di Pesaro e Urbino e a tutti i Soggetti destinatari della presente, coinvolti nel procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica ex art.208 di cui alla determina dirigenziale n.929/2026 e sue ss.mm.ii;
- b) l' efficacia della determina dirigenziale n.929 del 02/07/2026 decorre dalla data di avvio e messa in esercizio del nuovo impianto, così come autorizzato dalla determina medesima e sue successive rettifiche ed integrazioni;
- c) fino alla data di avvio e messa in esercizio del nuovo impianto, la Ditta è tenuta al rispetto di tutte le prescrizioni autorizzatorie impartite con la vigente AUA di cui alla Determina Dirigenziale n.2521 del 17/12/2015 e sue smi;
- d) dalla data di avvio e messa in esercizio del nuovo impianto, la citata AUA n.2521/2015 si considererà decaduta e la Ditta sarà tenuta al rispetto di tutte le prescrizioni impartite con l'autorizzazione ex art.208 del D.Lgs 152/06 di cui al provvedimento autorizzatorio n.929/2026 e sue ss.mm.ii.

III) DI AGGIORNARE la relazione istruttoria prot.n.28162/2026, allegata e parte integrante della provvedimento autorizzatorio n.929/2026, sostituendo le prescrizioni autorizzatorie inerenti alla disciplina delle emissioni in atmosfera di cui alla "Sezione B - matrice aria" del paragrafo "Prescrizioni" della relazione istruttoria medesima, con le prescrizioni di seguito riportate e

proposte dalla competente EQ 3.4 provinciale con nuovo contributo 31077/2026, sostitutivo del precedente contributo prot.27897/2026 :

“Sezione B - matrice aria”

PRESCRIZIONI

1) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CICLO PRODUTTIVO DI RECUPERO RIFIUTI E GESTIONE DELLE RELATIVE EMISSIONI

ID	IMPIANTO / ATTIVITÀ	FASE	TIPO DI EMISSIONE (CONVOGLIATA / DIFFUSA / ASSENTE)	GESTIONE DELLE EMISSIONI
1	Attività di trattamento e recupero rifiuti non pericolosi carta e cartone cod EER 15.01.01, 19.12.01, 20.01.01	Scarico rifiuti di carta e cartone in area dedicata allo stoccaggio	D	Adeguata altezza di caduta e bassa velocità di scarico dei rifiuti. Umidificazione dei rifiuti tramite nebulizzatore
2		Stoccaggio rifiuti carta e cartone in cumuli	D	Umidificazione dei rifiuti tramite nebulizzatori fissi o mobili
3		Selezione e cernita manuale o con ragno meccanico	D	Emissione diffusa trascurabile a causa della lenta movimentazione dei rifiuti
4		Selezione di carta e cartone con impianto balistico	D	Emissione diffusa trascurabile a causa della conformazione del macchinario
5		Pressatura per adeguamento volumetrico	A	/
6		Carico rifiuti di carta e cartone sui mezzi in uscita dall'impianto	A	/

ID	IMPIANTO / ATTIVITÀ	FASE	TIPO DI EMISSIONE (CONVOGLIATA / DIFFUSA / ASSENTE)	GESTIONE DELLE EMISSIONI
7	Attività di trattamento e recupero rifiuti non pericolosi imballaggi misti ed in plastica provenienti dalla raccolta differenziata urbana cod EER 15.01.06, 15.01.02	Scarico, stoccaggio in cumuli in area dedicata, caricamento in impianto apri-sacco, convogliamento o ad impianto balistico, separatore magnetico e a correnti indotte, selettore ottico, pressatura, carico mezzi in uscita	A	/
8	Attività di trattamento e recupero rifiuti non pericolosi imballaggi in materiali misti da attività industriali e artigianali cod. EER 15.01.06	Scarico, stoccaggio in cumuli in area dedicata, selezione e cernita manuale o con ragno meccanico, pressatura per adeguamento volumetrico, carico mezzi in uscita	A	/
9	Attività di trattamento e recupero rifiuti non pericolosi imballaggi in plastica provenienti dalla raccolta differenziata industriale e da attività industriali e artigianali cod. EER 15.01.02	Scarico, stoccaggio in cumuli in area dedicata, selezione e cernita manuale o con ragno meccanico, pressatura per adeguamento volumetrico, carico mezzi in uscita	A	/

ID	IMPIANTO / ATTIVITÀ	FASE	TIPO DI EMISSIONE (CONVOGLIATA / DIFFUSA / ASSENTE)	GESTIONE DELLE EMISSIONI
10	Attività di trattamento e recupero rifiuti non pericolosi altri rifiuti in plastica cod. EER 16.01.19, 02.01.04, 07.02.13, 12.01.05, 17.02.03, 19.12.04, 20.01.39	Scarico rifiuto solo non polverulento, stoccaggio in cumuli o cassone in area dedicata, selezione e cernita manuale o con ragno meccanico, pressatura per adeguamento volumetrico, carico mezzi in uscita	A,D	In caso di presenza di rifiuti con cod. EER 12.01.05 polverulenti, qualora la granulometria e la consistenza sia tale da generare emissioni diffuse, si prescrive : - scarico/carico effettuato mantenendo adeguata altezza di caduta del rifiuto e procedendo ad umidificazione, anche mediante nebulizzatori, durante lo svolgimento di tali operazioni; - stoccaggio in container o in cumulo. In quest'ultimo caso, prevedere copertura completa, quando non soggetto a movimentazione e confinamento su tre lati. Per confinamento si devono intendere delle protezioni laterali su due/tre lati dei cumuli con altezza pari o superiore a quella dei cumuli stessi. I materiali devono essere mantenuti dentro il perimetro del confinamento
11	Attività di trattamento e recupero rifiuti non pericolosi rifiuti in vetro cod. EER 15.01.07, 16.01.20, 17.02.02, 20.01.02	Scarico, stoccaggio in cassoni per vetro o cumuli per imballaggi in vetro in area dedicata, carico mezzi in uscita	A	/
12	Attività di trattamento e recupero rifiuti non pericolosi rifiuti in legno cod. EER 03.01.05, 15.01.03, 17.02.01, 19.12.07, 20.01.38	Scarico rifiuti in legno in area dedicata allo stoccaggio	D	Adeguata altezza di caduta e bassa velocità di scarico dei rifiuti. Umidificazione dei rifiuti tramite nebulizzatori fissi
13		Stoccaggio rifiuti in cumuli in area dedicata	D	Umidificazione rifiuti tramite nebulizzatori fissi durante la fase di sistemazione/movimentazione del cumulo. In caso di cumuli di materiali polverulenti o contenenti frazione polverulenta copertura completa, quando non soggetti a movimentazioni e confinamento su tre lati. Per confinamento si devono intendere delle protezioni laterali su due/tre lati dei cumuli con altezza pari o superiore a quella dei cumuli stessi. I materiali devono essere mantenuti dentro il perimetro del confinamento
14		Selezione e cernita manuale o con ragno meccanico dei rifiuti in legno solidi non polverulenti	A	/
15		Carico nella tramoggia del prefantumatore dei rifiuti in legno	D	Umidificazione della tramoggia di carico del prefantumatore tramite nebulizzatori fissi posizionati su tutto il perimetro dell'area interessata Bassa altezza e velocità di caduta del rifiuto nella tramoggia di carico

ID	IMPIANTO / ATTIVITÀ	FASE	TIPO DI EMISSIONE (CONVOGLIATA / DIFFUSA / ASSENTE)	GESTIONE DELLE EMISSIONI
16		Prefrantumazione rifiuti in legno	D	Emissioni diffuse contenute dalla umidità creata dai nebulizzatori fissi posizionati su tutto il perimetro dell'area interessata
17		Scarico dal prefrantumatore su nastro di uscita	D	Rifiuto umido o procedere con ulteriore bagnatura in modo da non generare il sollevamento di polveri
18		Trasporto su nastro	D	Rifiuto umido o procedere con ulteriore bagnatura in modo da non generare il sollevamento di polveri
19		Carico rifiuti di legno sui mezzi in uscita dall'impianto	D	Adeguata altezza di caduta dei rifiuti. Rifiuto umido o procedere con ulteriore bagnatura in modo da non generare il sollevamento di polveri
20	Attività di trattamento e recupero rifiuti non pericolosi rifiuti biodegradabili cod EER 20.02.01	Scarico rifiuti biodegradabili in area dedicata allo stoccaggio	D	Adeguata altezza di caduta e bassa velocità di scarico dei rifiuti. Umidificazione dei rifiuti tramite nebulizzatori fissi
21		Stoccaggio in cumuli in area dedicata	A	Rifiuto umido o procedere con ulteriore bagnatura in modo da non generare il sollevamento di polveri
22		Selezione e cernita manuale o con ragno meccanico dei rifiuti biodegradabili	D	Umidificazione tramite nebulizzatori fissi posizionati su tutto il perimetro dell'area interessata
23		Carico nella tramoggia del trituratore dei rifiuti biodegradabili	D	Adeguata altezza di caduta e bassa velocità di scarico dei rifiuti. Umidificazione dei rifiuti tramite nebulizzatori fissi
24		Triturazione rifiuti biodegradabili	D	Umidificazione del trituratore durante il trattamento tramite nebulizzatori fissi posizionati su tutto il perimetro dell'area interessata
25		Scarico dal trituratore su nastro di uscita	D	Rifiuto umido o procedere con ulteriore bagnatura in modo da non generare il sollevamento di polveri
26		Trasporto su nastro	D	Rifiuto umido o procedere con ulteriore bagnatura in modo da non generare il sollevamento di polveri
27		Scarico da nastro su piazzale	D	Adeguata altezza di caduta dei rifiuti. Rifiuto umido o procedere con ulteriore bagnatura in modo da non generare il sollevamento di polveri
28		Stoccaggio su piazzale	D	Rifiuto umido o procedere con ulteriore bagnatura in modo da non generare il sollevamento di polvere. In caso di cumuli di materiali polverulenti o contenenti frazione polverulenta copertura completa, quando non soggetti a movimentazioni e confinamento su tre lati. Per confinamento si devono intendere delle protezioni laterali su due/tre lati dei cumuli con altezza pari o superiore a quella dei cumuli stessi. I materiali devono essere mantenuti dentro il perimetro del confinamento

ID	IMPIANTO / ATTIVITÀ	FASE	TIPO DI EMISSIONE (CONVOGLIATA / DIFFUSA / ASSENTE)	GESTIONE DELLE EMISSIONI
29		Trasporto da area stoccaggio a tramoggia vagliatore	D	Rifiuto umido o procedere con ulteriore bagnatura in modo da non generare il sollevamento di polveri
30		Carico rifiuti biodegradabili su tramoggia vagliatore	D	Adeguata altezza di caduta e bassa velocità di scarico dei rifiuti. Umidificazione dei rifiuti tramite nebulizzatori fissi
31		Vagliatura rifiuto biodegradabile	D	Umidificazione del vagliatore durante il trattamento tramite nebulizzatori fissi posizionati su tutto il perimetro dell'area interessata
32		Scarico da vaglio su nastro	D	Rifiuto umido o procedere con ulteriore bagnatura in modo da non generare il sollevamento di polveri
33		Trasporto su nastro	D	Adeguata altezza di caduta dei rifiuti. Rifiuto umido o procedere con ulteriore bagnatura in modo da non generare il sollevamento di polveri
34	Attività di trattamento e recupero rifiuti non pericolosi rifiuti in metallo ferroso cod EER 12.01.01, 12.01.02, 15.01.04, 16.01.17, 16.01.22, 17.04.05, 17.04.07, 19.12.02, 20.01.40	Scarico da nastro su automezzo in uscita	D	Adeguata altezza di caduta dei rifiuti. Rifiuto umido o procedere con ulteriore bagnatura in modo da non generare il sollevamento di polvere
35		Scarico in area dedicata allo stoccaggio dei rifiuti in metallo ferroso non polverulento, stoccaggio in cumuli, selezione e cernita manuale o con ragno meccanico, carico sui mezzi in uscita	A,D	In caso di presenza di rifiuti con cod. EER 12.01.01 e 12.01.02 polverulenti, qualora la granulometria e la consistenza sia tale da generare emissioni diffuse, si prescrive : - Scarico/carico effettuato mantenendo adeguata altezza di caduta del rifiuto e procedendo ad umidificazione, anche mediante nebulizzatori, durante lo svolgimento di tali operazioni. - Stoccaggio in container o in cumulo. In quest'ultimo caso, prevedere copertura completa, quando non soggetto a movimentazione e confinamento su tre lati. Per confinamento si devono intendere delle protezioni laterali su due/tre lati dei cumuli con altezza pari o superiore a quella dei cumuli stessi. I materiali devono essere mantenuti dentro il perimetro del confinamento

ID	IMPIANTO / ATTIVITÀ	FASE	TIPO DI EMISSIONE (CONVOGLIATA / DIFFUSA / ASSENTE)	GESTIONE DELLE EMISSIONI
36	Attività di trattamento e recupero rifiuti non pericolosi rifiuti in metallo non ferroso cod EER 12.01.03, 12.01.04, 15.01.04, 16.01.18, 16.01.22, 17.04.01, 17.04.02, 17.04.07, 19.12.03, 20.01.40, 17.04.11	Scarico in area dedicata allo stoccaggio dei rifiuti non polverulenti in metallo non ferroso, stoccaggio in cumuli, selezione e cernita manuale o con ragno meccanico, carico sui mezzi in uscita	A,D	In caso di presenza di rifiuti con cod. EER 12.01.03 e 12.01.04 polverulenti, qualora la granulometria e la consistenza sia tale da generare emissioni diffuse, si prescrive : - Scarico/carico effettuato mantenendo adeguata altezza di caduta del rifiuto e procedendo ad umidificazione, anche mediante nebulizzatori, durante lo svolgimento di tali operazioni. - Stoccaggio in container o in cumulo. In quest'ultimo caso, prevedere copertura completa, quando non soggetto a movimentazione e confinamento su tre lati. Per confinamento si devono intendere delle protezioni laterali su due/tre lati dei cumuli con altezza pari o superiore a quella dei cumuli stessi. I materiali devono essere mantenuti dentro il perimetro del confinamento
37	Attività di trattamento e recupero rifiuti non pericolosi rifiuti da apparecchiature fuori uso cod EER 16.02.14, 16.02.16	Scarico, stoccaggio in cumuli di rifiuti da apparecchiature e fuori uso, carico sui mezzi in uscita	A	/
38	Attività di trattamento e recupero rifiuti non pericolosi rifiuti da costruzione e demolizione cod EER 17.09.04	Scarico rifiuti da costruzione e demolizione in area dedicata allo stoccaggio	D	Adeguata altezza di caduta e bassa velocità di scarico dei rifiuti. Umidificazione dei rifiuti tramite nebulizzatori fissi
39		Stoccaggio in cumuli in area dedicata	D	Umidificazione dei rifiuti tramite nebulizzatori fissi durante la fase di sistemazione/movimentazione del cumulo. In caso di cumuli di materiali polverulenti o contenenti frazione polverulenta copertura completa, quando non soggetti a movimentazioni e confinamento su tre lati. Per confinamento si devono intendere delle protezioni laterali su due/tre lati dei cumuli con altezza pari o superiore a quella dei cumuli stessi. I materiali devono essere mantenuti dentro il perimetro del confinamento
40		Carico rifiuti da costruzione e demolizione su automezzo in uscita dall'impianto	D	Adeguata altezza di caduta dei rifiuti. Rifiuto umido o procedere con ulteriore bagnatura in modo da non generare il sollevamento di polveri

ID	IMPIANTO / ATTIVITÀ	FASE	TIPO DI EMISSIONE (CONVOGLIATA / DIFFUSA / ASSENTE)	GESTIONE DELLE EMISSIONI
41	Attività di trattamento e recupero rifiuti non pericolosi rifiuti di pneumatici fuori uso cod EER 16.01.03	Scarico, stoccaggio in cumuli di rifiuti di pneumatici fuori uso, carico	A	/
42	Generale	Piazzali e circolazione mezzi di trasporto	D	Copertura di tutti i mezzi in uscita dallo stabilimento. Velocità di transito degli automezzi limitata (<15Km/h) Bagnatura delle ruote degli automezzi in uscita dallo stabilimento Regolare pulizia dei piazzali e delle vie di circolazione interne presso le quali transitano o manovrano i mezzi in ingresso ed uscita dallo stabilimento. Umidificazione mediante irrigatori delle vie di percorrenza e dei piazzali
43	Stabilimento	Limitazione emissioni odorigene	D	- Breve tempo di permanenza (giornaliero) dei cumuli di rifiuti biodegradabili (cod. EER 20.02.01) nel piazzale - Regolare pulizia dell'intera area di trattamento dei rifiuti (ambienti, aree di circolazione, aree di deposito) e dei nastri trasportatori, apparecchiature e contenitori in particolare dove sono trattati gli imballaggi in plastica contenenti residui liquidi alimentari

2) Il gestore adotta tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto degli impianti e per assicurare che la durata di tali fasi sia la minore possibile.

3) Il gestore esegue le opere necessarie a consentire gli accessi e le ispezioni ai fini del controllo sulle emissioni, anche sulla base delle norme tecniche di settore.

4) Il gestore, **almeno quindici giorni prima** di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti e delle attività soggette al Titolo I della Parte V del D.Lgs. 152/2006, giusto articolo 269, comma 6, del D.Lgs. 152/2006, comunica a Provincia, ARPAM e Comune **la data prevista per la messa in esercizio e quella prevista per la messa a regime.**

Il termine massimo di messa a regime degli impianti e delle attività che producono emissioni in atmosfera è fissato in **trenta giorni** dalla data di messa in esercizio.

Se cause di forza maggiore impediscono il rispetto delle modalità e delle tempistiche prescritte nel presente punto, il gestore informa preventivamente Provincia, ARPAM e Comune, specificando le cause dell'impedimento.

5) Il gestore assicura la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionali agli impianti e alle attività che producono emissioni, al fine di garantirne l'ottimale funzionamento in relazione agli obiettivi di prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera, senza causare inconvenienti per l'ambiente e rispettando, se emanate, le norme tecniche pertinenti.

6) La produzione delle emissioni presidiate da impianti di abbattimento o sistemi di contenimento è condizionata al funzionamento, con piena capacità operativa, di detti impianti o sistemi.

7) Conformemente al punto 2.8 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, il gestore annota sul registro di cui all'appendice 2 del citato Allegato VI ogni interruzione del normale funzionamento dei prescritti sistemi di contenimento delle emissioni diffuse (come per esempio i sistemi di umidificazione dei materiali pulverulenti), registrando eventi quali, a titolo di esempio, il fermo per manutenzione ordinaria e straordinaria, il verificarsi di eventi guasti o malfunzionamenti, l'interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo).

8) Il gestore conserva presso lo stabilimento tutta la documentazione progettuale presentata nel corso del procedimento, nonché tutta la documentazione necessaria a dimostrare il rispetto delle prescrizioni impartite.

IV) DI AGGIORNARE la relazione istruttoria prot.n.28162/2026, allegata e parte integrante della provvedimento autorizzatorio n.929/2026, sostituendo le prescrizioni autorizzatorie inerenti alla disciplina degli scarichi di acque reflue di cui alla "Sezione C - matrice acque" del paragrafo "Prescrizioni" della relazione istruttoria medesima, con le prescrizioni di seguito riportate e proposte dalla competente EQ 3.4 provinciale con nuovo contributo prot.n.30985/2026, sostitutivo del precedente contributo prot.n.27888/2026.

"Sezione C - matrice acque"

PRESCRIZIONI

Come risulta dal nuovo contributo istruttorio prot.n.30985/2026, lo scarico finale delle acque reflue industriali recapita nelle acque superficiali del Rio La Fossa, affluente del fiume Foglia ed è identificato dalle seguenti coordinate: geografiche N 43° 53' 39,75" E 12° 51' 9,68".

- 1) Il gestore comunica a Provincia e ARPAM, con un anticipo di almeno quindici giorni, la data di avvio dello scarico nell'assetto modificato.
- 2) Lo scarico delle acque reflue industriali costituite dalla frazione di prima pioggia delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali in cui si svolge l'attività di lavorazione e stoccaggio rifiuti è soggetto al rispetto dei valori limite per lo scarico in acque superficiali previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006. In ottemperanza a quanto prescritto dalla determina n° 2311/2010, di esclusione dalla procedura di VIA, per il parametro Nichel è rispettato il limite di 20 µg/lit di cui alla Tab 1/A del DM 260/10 e per il parametro IPA, il valore limite di emissione coincide con il limite di rilevabilità della metodica ufficiale, moltiplicato per un fattore 10. Il rispetto dei valori limite non è in alcun caso conseguibile mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 3) Il punto assunto per la misurazione e cioè il pozzetto d'ispezione posto all'uscita del sistema di trattamento di acque di prima pioggia è sempre lo stesso ed è sempre accessibile per il campionamento.
- 4) Il gestore provvede allo svuotamento completo della vasca di accumulo dell'impianto di trattamento di acque di prima pioggia entro 48 ore dalla fine dell'evento meteorico, in assenza di pioggia; lo svuotamento completo dovrà avvenire anche in occasione di deboli eventi meteorici che ne determinano il parziale riempimento, al fine di avere disponibile, per l'evento piovoso successivo, tutto il volume di accumulo utile calcolato.
- 5) La condotta fognaria che veicola lo scarico delle acque reflue industriali dal pozzetto di ispezione al corpo recettore è completamente chiusa, a tenuta stagna per l'intero percorso e priva di tratti a cielo aperto.
- 6) Il gestore, una volta all'anno, effettua il monitoraggio dello scarico delle acque di prima pioggia; il monitoraggio è svolto in riferimento ai parametri di seguito indicati: pH, COD, arsenico, cadmio, cromo totale, nichel, piombo, rame, zinco; per ciascun parametro, il monitoraggio è svolto utilizzando metodi normati. Il primo campionamento è svolto entro trenta giorni dall'avvio dello scarico nell'assetto modificato; i campionamenti successivi al primo sono effettuati nella ricorrenza del primo campionamento con una tolleranza di quindici giorni in eccesso e quindici giorni in difetto; se cause di forza maggiore impediscono il rispetto delle modalità e delle tempistiche prescritte nel presente punto, il gestore informa preventivamente Provincia e ARPAM, specificando le cause dell'impedimento.

Il gestore trasmette a Provincia e ARPAM, entro sessanta giorni dalla data di campionamento, le risultanze del primo monitoraggio; le risultanze di tutti i monitoraggi (di quello iniziale e di quelli annuali successivi al primo) sono conservate presso lo stabilimento, a disposizione degli organi di controllo

Il gestore comunica a Provincia e ARPAM, entro ventiquattro ore dall'accertamento, le difformità riscontrate nel monitoraggio di propria competenza, e adotta tutte le misure necessarie per garantire il tempestivo ripristino della conformità

7) Il gestore effettua, anche con l'ausilio di ditte specializzate, tutte le operazioni di manutenzione necessarie a garantire l'ottimale funzionamento del sistema di depurazione; i fanghi e gli oli estratti periodicamente sono smaltiti secondo le normative vigenti.

8) Il gestore si accerta che lo scarico non produca inconvenienti ambientali, come ad esempio impaludamenti, sviluppo e diffusione di odori, diffusione di aerosol; a tal fine il gestore effettua la manutenzione periodica e la pulizia dell'area in cui avviene lo scarico.

9) Come stabilito dall'articolo 29, comma 22, delle NTA, il gestore posiziona nei pressi del punto di scarico, al fine di renderlo identificabile, apposita segnaletica inamovibile recante la seguente dicitura:

PROVINCIA PESARO URBINO COMUNE PESARO
CODICE IDENTIFICATIVO SCARICO IT 041 044 10 ISC

10) Il gestore, entro 24 ore dall'evento, comunica a Provincia e ARPAM il verificarsi di anomalie o guasti specificandone la tipologia, indica i tempi necessari al ripristino delle condizioni di regime dell'impianto e attiva tutti gli accorgimenti e le procedure atte a limitare al minimo i tempi di ripristino del pieno funzionamento dell'impianto, mantiene attive la maggior parte delle fasi depurative dell'impianto ed evita, per quanto possibile, il superamento dei valori limite.

11) Il gestore conserva presso lo stabilimento tutta la documentazione progettuale presentata nel corso del procedimento, nonché tutta la documentazione necessaria a dimostrare il rispetto delle prescrizioni impartite.

V) di PRECISARE:

- a) che restano fatte salve e immutate le prescrizioni, le avvertenze generali e quant'altro stabilito nell' autorizzazione ex art.208 di cui alla determina dirigenziale n.929 del 02/07/2026;
- b) che il presente atto non incide sulla validità decennale dell'autorizzazione ex art.208 disposta al punto 7 lett.a) della determina dirigenziale n.929 del 02/07/2026;
- c) che il presente atto si intende adottato fatti salvi e impregiudicati i diritti e gli interessi di soggetti terzi;
- d) che al presente atto viene altresì allegata, quale parte integrante e sostanziale, la relazione istruttoria prot. n. 37966 del 09/09/2026

VI) DI TRASMETTERE il presente atto ai seguenti destinatari:

- Ditta CARTFER S.R.L. ;
- Comune di Pesaro;
- Agenzia Regionale per la protezione Ambientale delle Marche (ARPAM) – Servizio Territoriale prov. di Pesaro e Urbino;
- Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Pesaro Urbino;
- Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco-Comando Provinciale Pesaro e Urbino;
- Provincia di Pesaro e Urbino - E.Q. 3.4. «Autorizzazioni uniche ambientali (AUA) Fonti Energetiche»;
- Provincia di Pesaro e Urbino - E.Q. 3.2 «Pianificazione territoriale - VIA - Beni paesaggistico-ambientali»;
- Comando di Polizia Locale Provinciale.

VII) DI PROVVEDERE alla pubblicazione in forma integrale del presente provvedimento dirigenziale all'Albo Pretorio on-line dell'Ente e di riportarlo altresì, quanto all'oggetto, nell'elenco dei provvedimenti dirigenziali pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" dell'Ente, secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n° 33.

VIII) DI RAPPRESENTARE ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della L. 241/1990, che avverso il presente atto è possibile, ai sensi dell'art. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010, proporre, innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo atto è ammessa altresì la presentazione, entro centoventi giorni, del ricorso straordinario di cui all'art. 8 e ss. del D.P.R. n. 1199/1971, come modificato dall'art. 6 del D.L. n. 19 del 19.02.2026, convertito in Legge n. 50 del 20.04.2026"

Il Dirigente
PACCHIAROTTI ANDREA
sottoscritto con firma digitale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: INTEGRAZIONE E RETTIFICA D'UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 929 DEL 02/07/2026 RILASCIATA AI SENSI DELL' ART. 208 DEL D.LGS 152/06 PER ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - DITTA CARTFER S.R.L. STABILIMENTO SITO IN STRADA DELLA FORNACE VECCHIA, SN - COMUNE DI PESARO (PU) - DEFINIZIONE E FISSAZIONE DEI TERMINI DI EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO N.929/2026 E SOSTITUZIONE PRESCRIZIONI AUTORIZZATORIE INERENTI ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA E AGLI SCARICHI ACQUE REFLUE DI CUI ALLA RELAZIONE ISTRUTTORIA PROT. 28162/2026 ALLEGATA ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE 929/2026.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 3109 / 2026

=====

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, li 09/09/2026

Il Titolare di Elevata Qualificazione 3.3
Elena Bracci
sottoscritto con firma elettronica